ALLEGATO 8

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Provincia di CHIETI

GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPITOLATO D'ONERI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI **3**
ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 2 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI 4
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - PROROGA 4
ART. 4 – STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI ALLEGATI 4
ART. 5 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA 5
ART. 6 - CONTROLLO DELL'ENTE E BANCA DATI UTENZE 6
ART. 7 - MODALITÀ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 7
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 8
ART. 9 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 8
ART. 10 - PAGAMENTI 8
ART. 11 - ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI 9
ART. 12 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE 10
ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 10
ART. 14 - OBIETTIVI 11
ART. 15 - SPESE DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 11
ART. 16 - PENALITÀ 13
ART. 17 - ESECUZIONE D'UFFICIO 16
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 16
ART. 19 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE 16
ART. 20 - CONTROVERSIE 17
ART. 21 - SPESE 17
TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE **18**
ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE 18
ART. 23 - SICUREZZA SUL LAVORO 19
ART. 24 - PERSONALE IN SERVIZIO 20
ART. 25 - MEZZI E ATTREZZATURE 22
ART. 26 – CENTRO SERVIZI 24
ART. 27 – ECO-SPORTELLO 24
ART. 28 - CALENDARIO DEI SERVIZI, COMUNICAZIONE E APPLICAZIONE INFORMATIVA 24
ART. 29 - COOPERAZIONE 25
ART. 30 – QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) 25
ART. 31 – AVVIO DEI SERVIZI 26
ART. 32 – REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TRIBUTO/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 27
ART. 33 – RISERVATEZZA 28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato è l'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 07 aprile 2025 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani*" (G.U. n. 92 del 19 aprile 2025) ed in riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 20 aprile 2017 recante "*Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*".

I servizi oggetto dell'appalto saranno svolti nel territorio del Comune di Celenza sul Trigno (CH). Per semplicità, nel seguito, il termine "Ente" si riferirà al Comune di Celenza sul Trigno.

I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nei territori dell'Ente secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Tecnico, allegato come parte integrante al presente Capitolato, sono i seguenti:

a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui al D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare;
 1. raccolta domiciliare della frazione urbana residua, della frazione organica, della carta e del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, toner prodotti dalle utenze del territorio;
 3. raccolta in modo differenziato di oli vegetali esausti e di indumenti usati dalle utenze del territorio;
 4. raccolta domiciliare su chiamata di rifiuti ingombranti e di RAEE, prodotti da utenze domestiche e non domestiche;
 5. raccolta domiciliare su chiamata di scarti verdi prodotti da utenze domestiche;
 6. trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare
b) servizi di igiene urbana, quali spazzamento strade, lavaggio strade, pulizia delle aree mercatali e manifestazioni, raccolta rifiuti abbandonati ed altri servizi complementari compresi trasporti ad impianti autorizzati;
c) attivazione di un sistema informativo duale per il controllo e la gestione dei servizi e dei dati, attivazione di ogni obbligo di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I del TQRIF e rispetto degli standard di qualità contrattuale o tecnica secondo lo Schema Regolatorio scelto dall'Ente di cui all'art. 3 della Delibera ARERA n.15/2022 "Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani";
d) campagna di comunicazione e sensibilizzazione;
e) oneri/ricavi di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero come descritti nel presente capitolato.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltititi a totale carico del produttore/detentore.

ART. 2 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente potrà sostituire la Società affidataria per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 17.

È comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - Durata dell'appalto - Proroga

Il contratto avrà la durata di **dieci anni (centoventi mesi)**. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo una proroga di mesi sei come specificato al comma seguente.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, la Società, previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che l'Eco.Lan S.p.A. dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente.

È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.

È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Amministrazione affidante. Il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino a allora dallo stesso percepiti.

ART. 4 – Stipula del contratto e documenti allegati

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

a) Il presente "Capitolato d'Oneri", firmato per accettazione dalla società Eco.Lan S.p.A.;
b) Il "Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio" (d'ora in poi denominato semplicemente Disciplinare), firmato per accettazione dalla Eco.Lan S.p.A., compreso l'elenco unitario dei prezzi;
c) Il D.U.V.R.I. da redigersi a cura del Comune;
d) Copia polizze RCT e RCO prodotte dalla Eco.Lan S.p.A

Si evidenzia che il DUVRI potrà essere redatto/aggiornato dallo stesso Ente, anche su proposta della Ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di svolgimento del servizio; tale documento potrà, inoltre, essere redatto/integrato su proposta della Ditta aggiudicataria o a seguito della valutazione dell'Ente appaltante, a cura della Ditta aggiudicataria stessa, entro 30 giorni dall'affidamento.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di leggi (nazionali e regionali) inerenti all'oggetto del presente appalto.

A seguito dell'affidamento la ECO.LAN Spa rimetterà all'Ente la seguente documentazione:

a) Piano economico finanziario di affidamento che dovrà essere redatto e successivamente validato secondo quanto stabilito all'art.31 del presente Capitolato;

b) Carta della qualità del servizio (TQRIF) secondo quanto disposto dall'art. 30 del presente Capitolato e secondo gli impegni assunti con la proposta tecnica;

c) Inventario dei beni strumentali offerti in sede di gara, da aggiornare ogni 3 mesi in base ai cespiti acquisiti;

d) Elenco del personale;

e) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;

La Carta della Qualità del servizio (TQRIF) sarà successivamente integrata con i seguenti programmi che ai sensi dell'art. 30 del Capitolato la Eco.Lan Spa o dovrà rimettere entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto:

a) Programma delle attività di raccolta e trasporto;

b) Programma delle attività di spazzamento e lavaggio;

c) Mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità;

d) Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità (esclusivamente per gli schemi regolatori III e IV);

La trasmissione della suddetta documentazione e la validazione del Piano economico finanziario di affidamento di cui ai precedenti punti a) e b) sono condizione necessaria per la stipula del contratto.

Successivamente alla firma del contratto si procederà all'avvio dei servizi, che sarà sancito da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

La Società dovrà trasmettere all'Ente nei 10 giorni lavorativi antecedenti la sottoscrizione del verbale di avvio dei servizi il nominativo del Responsabile Operativo di cui all'art. 26 del presente Capitolato.

ART. 5 - Condizioni alla scadenza

Gli automezzi utilizzati dalla Società saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto e rimarranno di proprietà della stessa.

Le attrezzature ed i contenitori (mastelli, bidoni e/o cassonetti, container, isole ecologiche o strutture ad accesso informatizzato, ecc.), forniti alle utenze e/o posizionati nel territorio, comprese eventuali dotazioni hardware ed ogni banca dati relativa ai servizi oggetto di appalto, distribuiti e/o installati sul territorio nel corso dell'appalto, ad integrazione e/o in sostituzione di quelli esistenti di proprietà comunale o di terzi, di qualunque tipo e dimensione, rimarranno di proprietà dell'Ente.

Sarà responsabilità della Società, al termine del Contratto, garantire al nuovo soggetto gestore la continuità di utilizzo dei sistemi informatici messi in opera, ed attivarsi per evitare qualunque sospensione delle attività di contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da parte delle utenze o la tracciabilità dei flussi di rifiuti prodotti nel territorio. Sarà inoltre responsabilità della Società garantire che qualunque banca dati o contenuto informativo, compresi quelli attinenti al TQRIF, che, come indicato al precedente comma, rimarrà di proprietà dell'Ente, possa essere utilizzato

dallo stesso Ente e dal nuovo soggetto gestore senza alcuna penale, vincolo od altro che ne possa limitare la continuità gestionale. Tale clausola si applica, a titolo indicativo e non esaustivo, ai database delle utenze, al censimento delle attrezzature stradali o di prossimità, ai database della consegna di attrezzature, ammortizzabili e non, destinati alle utenze. A tal pro, i contenuti informativi di cui sopra dovranno essere resi, alla scadenza, in formati elettronici compatibili con le strumentazioni informatiche a disposizione dell'Ente o indicate dall'Ente.

ART. 6 - Controllo dell'Ente e Banca Dati Utenze

L'Ente provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati alla vigilanza e controllo ai sensi della normativa vigente.

I tecnici incaricati dell'Ente potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi d'urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

L'impresa affidataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni impartite per la risoluzione di problemi operativi dal personale debitamente incaricato dall'Ente ovvero dai suoi eventuali assistenti operativi.

I servizi contrattualmente previsti che l'Eco.Lan S.p.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verifichino le cause suddette. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere a carico dell'Ente.

La Società deve realizzare un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'impresa appaltatrice deve disporre di un sistema informativo duale di gestione dei dati ossia un sistema di controllo, con caratteristiche minime descritte nel Disciplinare Tecnico e, comunque, in conformità agli artt. 2.1.16 e 3.1.10 di cui ai CAM del DM 07 aprile 2025, al quale l'Ente o i soggetti delegati dall'Ente potranno accedere in remoto per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.

- Numero e tipo di utenze servite;
- Numero di abitanti serviti;
- Estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata;
- Contabilizzazione dei conferimenti registrati;
- Banca dati utenze, comprensiva di ogni informazione relativa alle utenze, tra cui anche la registrazione dei conferimenti per ogni tipologia di rifiuto prevista nel contratto dei servizi, come meglio specificato di seguito;
- Registrazione dell'orario di passaggio dei mezzi di cui agli articoli 35 e 42 della Delibera ARERA n.15 del 18.01.22 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", in ogni via/piazza/mercato del territorio;
- Verifica dei mezzi in operatività mediante GPS, compresa indicazione dei km percorsi dai mezzi di raccolta in ogni turno di raccolta e consumo di carburante dei mezzi di raccolta in ogni turno di raccolta;
- Registrazione dei flussi giornalieri di utenti e di materiali presso i Centri di raccolta, compresi orari di apertura e ubicazione;
- Tipo e frequenza dei disservizi verificatisi;
- Programma delle attività di raccolta e trasporto;
- Laddove presente, programma delle attività di spazzamento e lavaggio;
- Ogni attività di comunicazione e contatto con le utenze presso ecosportelli online e/o fisici, numero verde, app ed eventuali altri, comprensivi di reclami/segnalazioni presentati e risposte fornite con relativi tempi di risposta e, comunque, ogni parametro o elemento previsto nella Delibera ARERA n.15 del 18.01.22 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", di cui all'art. 30 del presente capitolato;

- Ogni elemento richiesto previsto al Titolo II (artt. 3-7) e Appendice I della Delibera ARERAn.387 del 03.08.23 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.

Con cadenza mensile, dovranno invece essere trasmesse le informazioni di seguito elencate:

- Quantità di rifiuti raccolti;
- Destinazione delle frazioni di rifiuti raccolte; centri di trattamento, di recupero, di preparazione per il riutilizzo e di smaltimento (comprese le piattaforme di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata e gli impianti di smaltimento/discariche) utilizzati, ecc.;
- Registrazione dei flussi giornalieri di utenti e di materiali nel Centro di Raccolta;

I dati acquisiti dal sistema informativo dovranno essere sintetizzati in un Rapporto Annuale di cui agli artt. 2.1.17 e 3.1.11 dei CAM DM 7 aprile 2025.
Si specifica che ai sensi del DM Ambiente 20 aprile 2017 *“Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati Copertura integrale dei costi Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di tariffazione puntuale commisurata al servizio reso Articolo 1, comma 667, legge 147/2013”*, le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità, l’inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne l’utilizzo facilitato, il riutilizzo e la ridistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.

Sono a carico della Società tutti gli oneri relativi alla gestione della **Banca Dati Utenze**, compresi aggiornamenti, verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei transponder ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore ed al numero progressivo dato al contenitore stesso.

La Società provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all’attività di gestione dei rifiuti effettuata dall’Ente ed in particolare curerà l’acquisto e la tenuta dei registri di carico e scarico, l’acquisto e la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti, la compilazione dei M.U.D. (Modello Unico di dichiarazione ambientale), la compilazione delle schede ORSO, rispettando le tempistiche previste.

L’Ente avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici della Società.

Sono a carico della Società affidataria l’attuazione di un piano di controllo del materiale derivante da raccolta differenziata ai sensi dell’art. 2.1.1 di cui ai CAM DM 7 aprile 2025, anche mediante analisi merceologiche, ed in conformità al piano di controllo della conformità dei conferimenti ai sensi dell’art. 2.1.11 di cui ai CAM DM 7 aprile 2025.

ART. 7 - Modalità minime obbligatorie di espletamento dei servizi

L’Eco.Lan S.p.A. sarà tenuta a:

- Garantire all’Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare tecnico;
- Garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- Svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno, anche su più turni, quindi evitando, se non in accordo con l’Ente, raccolte in orari prevalentemente notturni;
- Garantire il rispetto di quanto previsto nel Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 07 aprile 2025 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani”;

- Garantire il rispetto di quanto previsto nella Delibera ARERA n.15/2022, come riportato nell'art. 30 del presente Capitolato;
- Organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti.

ART. 8 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, la Società avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, la manutenzione del verde pubblico, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, la Società sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dall'incaricato designato al controllo dei servizi.

ART. 9 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo complessivo per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento e quello per ogni anno di affidamento è indicato nel Piano Economico e Finanziario di Affidamento (PEFA) inviato all'Ente in data _____, prot. n. _____

Gli importi sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, per il periodo di durata contrattuale di cui all'art. 3, comma 1 del presente Capitolato d'Oneri.

L'importo complessivo s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel disciplinare tecnico, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti all'oggetto del contratto, come specificato all'art. 11 del presente capitolato.

Spettano, pertanto, all'Ente, a completo compenso degli oneri assunti col presente capitolato:

- il pagamento del canone annuo risultante dall'affidamento;
- i compensi per gli eventuali servizi integrativi e straordinari non compresi nell'appalto al precedente art. 1, che dovranno essere pagati a parte, sempre che siano stati preventivamente e regolarmente richiesti per iscritto dall'Ente, e che il loro corrispettivo sia stato concordato anch'esso preventivamente.

ART. 10 - Pagamenti

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili (calcolate pari ad un dodicesimo dell'importo di cui all'art. 9 del presente Capitolato), con pagamento a 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Eco.Lan S.p.A. si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010.

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e la Società, ai sensi degli artt. 12 e 15 seguenti.

L'Ente non provvede a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto dallo stesso.

In caso di crediti maturati dall'Ente, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni o sanzioni od altro, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d'accredito, da emettersi entro 10 giorni dalla data di richiesta formulata dall'Ente. In caso di sanzioni per

inadempienza agli obblighi contrattuali, si rimanda a quanto specificato all'art. 16 del presente capitolato.

L'Ente potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati dall'Impresa a mezzo lettera raccomandata/pecmail, contenente l'indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione, alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire ed approvare i contenuti del conguaglio.

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.

ART. 11 - Adeguamento e variazione dei servizi

La Società s'impegna, senza alcuna variazione del canone contrattuale, ad aumentare o ridurre o comunque modificare, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato che comportino fino al **5%** (*cinque per cento*) di variazione in più o in meno dei costi riferiti ai singoli servizi (per esempio, spazzamento manuale, raccolta domiciliare della frazione organica, ecc.), a seguito dei seguenti fattori:

a) Modifiche di leggi o regolamenti che comportino obblighi di variazioni nella gestione dei servizi appaltati comprese disposizione emanate da ARERA;

b) Introduzione di nuove tecnologie la cui applicazione viene richiesta dall'Ente;

c) Aumento o diminuzione delle superfici interessate dai servizi di igiene urbana per nuove strade e piazze, in variazione a quanto previsto nel contratto dei servizi;

d) Aumento o diminuzione delle frequenze di raccolta dei servizi su richiesta dall'Ente;

e) Aumento o diminuzione del numero di utenze, distinte tra utenze domestiche e non domestiche, tenendo conto del numero di utenze iscritte a Ruolo Tari o nella Banca Dati Utenze alla data di presentazione dell'offerta;

f) Variazione, rispetto a quanto previsto nel progetto, del numero di utenze non domestiche che, ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D. Lgs. 152/06, così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, decidano di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, tenendo conto anche della riduzione della quantità di rifiuti destinati a trattamento/smaltimento e recupero.

L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 120 del Codice.

La Società sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

Nel caso di variazioni eccedenti il limite indicato al primo comma, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall' Ufficio Tecnico dell'Ente o dai soggetti incaricati, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo derivanti dalle variazioni richieste.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti, preliminarmente sulla base del prezziario di cui all'allegato B) al Disciplinare Tecnico. Per la quantificazione dei costi relativi a servizi le cui componenti di costo non siano stati previsti nel prezziario di cui all'allegato D) al Disciplinare Tecnico, dovranno essere utilizzati Prezzari con carattere di ufficialità accettati dalle parti (i.e. listino prezzi/mercuriali della CCIAA di competenza, listini certificati da organizzazioni professionali, ecc.).

È fatto divieto alla Società affidante di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente Capitolato e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Ente.

L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per l'Impresa Appaltatrice, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

L'esecuzione di attività non previste dal presente Capitolato e relativi allegati o non autorizzate in forma scritta da parte dell'Ente non danno titolo alla Società di pretendere alcun tipo di adeguamento del prezzo contrattuale.

ART. 12 - Revisione del prezzo contrattuale

Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno (12 mesi) dalla stipula del contratto salvo quanto stabilito nel presente articolo.

Successivamente al primo anno di cui al comma 1 del presente articolo, compreso l'eventuale periodo di rinnovo/proroga previsto all'art. 3 del presente capitolato, il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) coerenti con il Modello Tariffario (MTR) vigente; tale revisione deve intendersi comprensiva di ogni servizio oggetto di appalto e di eventuali variazioni dei costi di trattamento o smaltimento o ricavo di ogni tipologia di rifiuto. Pertanto, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell'Ente e/o degli utenti per variazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti di destino.

In caso di adeguamento o variazione dei servizi si rimanda all'art. 11 del presente capitolato.

Inoltre, l'Impresa Appaltatrice assume la responsabilità dell'efficacia delle azioni di prevenzione di rifiuti che la stessa dovrà sviluppare nel territorio durante la vigenza contrattuale, per cui, eventuali variazioni in aumento dei costi relativi alle componenti di costo CTS a causa di incremento della produzione dei rifiuti saranno considerate conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in capo all'Impresa stessa e l'eventuale eccedenza di costo delle citate componenti, verrà posta in detrazione nel PEF di competenza ai sensi del MTR oggi vigente o successive variazioni. Pertanto, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell'Ente e/o degli utenti per aumenti della produzione dei rifiuti.

In caso di variazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti di destino si rimanda all'art. 15 del presente capitolato.

ART. 13 - Disciplina del subappalto

In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere, e nello specifico dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori si richiama l'obbligo, ai sensi dell'art. 119, commi 7 e 8 del D. Lgs. 36/2023 inerenti al pagamento di retribuzioni e contributi al personale del sub appaltatore, nonché del comma 11 circa il pagamento del corrispettivo del sub appalto.

Qualora l'ECO.LAN SpA intenda subappaltare parte dei servizi che si rendessero necessari nello svolgimento dell'appalto, deve trasmettere all'Ente, almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di servizio, copia del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'impresa aggiudicataria. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'impresa aggiudicataria, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'impresa aggiudicataria.

L'autorizzazione del subappalto, non esime la Ditta dalle responsabilità derivatigli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

ART. 14 - Obiettivi

Gli obiettivi che l'Ente si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- Un aumento generalizzato dell'efficienza del sistema di raccolta rifiuti;
- Consolidamento e costante miglioramento dei servizi di pulizia delle aree pubbliche finalizzati a garantire la migliore qualità urbana possibile ai frequentatori;
- L'eliminazione dal territorio di qualunque cassonetto a libero accesso;
- L'attivazione di iniziative tese a prevenire la produzione dei rifiuti;
- Il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- Realizzazione di processi di ammodernamento ed adeguamento tecnologico per quanto attiene le attrezzature, i macchinari, gli strumenti di rilevazione e controllo, i sistemi informatici di gestione del servizio;
- Gestione efficace dei sistemi di contabilizzazione delle quantità eventualmente utilizzabili per la puntuale attribuzione alla singola utenza della quota di contribuzione dovuta in applicazione della TARIP.

La Società dovrà garantire un risultato di raccolta differenziata **non inferiore a quanto indicato nella proposta tecnica** a partire dal primo anno solare intero di contratto, calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione Abruzzo o successive modifiche, mantenendo, come minimo, tale risultato per ogni anno d'appalto.

Restano a carico della Società tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione, comunicazioni all'Amministrazione comunale circa anomalie di servizio, eccetera) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.

ART. 15 - Spese di smaltimento e trattamento dei rifiuti

Sono a carico della Eco.Lan Spa le spese relative al conferimento e al trattamento di tutte le tipologie di rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente contratto.

Si specifica che la ECO.LAN Spa assume la responsabilità dell'obiettivo di produzione dei rifiuti indifferenziati (EER 200301) per cui, eventuali variazioni in aumento dei costi relativi alla componente di costo CTS a causa di incremento della produzione dei rifiuti indifferenziati saranno considerate conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Proposta tecnica, e l'eventuale eccedenza di costo della citata componente, verrà posta in detrazione nel PEF di competenza ai sensi del MTR vigente e successive variazioni. Pertanto, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell'Ente e/o degli utenti per aumenti o variazioni di qualunque entità della produzione dei rifiuti indifferenziati.

La Eco.Lan Spa deve disporre di idonei impianti di destinazione finale per lo smaltimento o recupero di tutti i rifiuti raccolti nell'ambito dei servizi di cui al presente Capitolato, compresi eventuali rifiuti abbandonati, con la sola esclusione dei rifiuti indifferenziati (EER 200301) che dovranno essere conferiti in impianti individuati dagli strumenti di pianificazione vigenti.

Per tutte le altre tipologie di rifiuto sarà onere della Eco.Lan S.p.A. individuare e riferirsi ad impianti di smaltimento/trattamento e/o centri di recupero, anche di privati, debitamente autorizzati, con obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente le autorizzazioni degli impianti individuati per permetterne la verifica. Dovranno inoltre essere fornite all'Ente tutte le certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio.

<u>Rifiuti indifferenziati EER 200301</u>

Ai fini del presente Capitolato la destinazione considerata è l'attuale impianto di conferimento, nello specifico:

- I rifiuti indifferenziati (EER 200301) saranno conferiti, in conformità dei dettami della vigente pianificazione regionale (P.R.G.R.), presso impianti di trattamento ubicati nel territorio regionale.

Ai fini del presente progetto la destinazione considerata è l'attuale impianto di conferimento autorizzato.

Le valutazioni poste a base di gara sono determinate considerando una tariffa pari a **170,00 €/ton**, iva esclusa; in tale valore sono esclusi costi di trasporto presso il citato impianto od eventuali costi di trasferenza, che restano a totale carico della Eco.Lan Spa.

I costi del rifiuto indifferenziato (EER 200301) sono stati computati nel presente progetto considerando la produzione derivante dagli obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere pari al **80%** con una produzione di indifferenziato pari a **48,17 ton/anno**.

48,17 ton*170 €/Ton = 8.188,90 € iva esclusa

Nel caso di modifiche del costo di conferimento del rifiuto che dovessero comportare, moltiplicati per i rifiuti indifferenziati prodotti per ogni anno di gestione, oneri maggiori rispetto a quelli sopra indicati, il Comune, solo nel caso di raggiungimento del valore minimo di **RD pari al 80%,** riconosce alla Società gli eventuali maggiori oneri. Gli eventuali oneri in compensazione saranno riconosciuti nella prima fattura utile relativa all'annualità successiva a quella oggetto di compensazione.

La suddetta compensazione non si applica in caso di non raggiungimento da parte della ECO.LAN SPA del **valore minimo di RD del 80%.**

Altre tipologie di rifiuti

Per tutti gli altri rifiuti sarà onere della ECO.LAN Spa individuare gli impianti debitamente autorizzati, vigendo in materia di recupero dei rifiuti da raccolta differenziata la libera circolazione, con obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente le autorizzazioni degli impianti individuati per permetterne la verifica.

Rimangono a carico/ricavo dell'impresa tutti gli oneri e/o i ricavi, nessuno escluso, per il trasporto, la selezione, lo smaltimento e/o il trattamento degli altri rifiuti oggetto del presente affidamento recuperabili e non.

Sono a carico dell'impresa affidataria anche i costi di smaltimento di eventuali sovvalli derivati dalla lavorazione dei rifiuti di cui al comma precedente.

Il computo dei proventi e ricavi dai materiali (ristori dei singoli consorzi di filiera moltiplicati per le quantità stimate per ogni frazione differenziata) - corrispondenti ad un valore di **RD = 80%** - sono stati stimati in **€ 7.700,00**

In relazione alle disposizioni di cui al Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) – approvato con Delibera ARERA n. 397/2025/R/rif 05 agosto 2025 - è stato ipotizzato un fattore di sharing a favore del Comune pari a 0,78.

Pertanto i corrispondenti ricavi pari a **€ 6.000,00** sono stati già detratti (a favore del Comune) nel quadro economico complessivo.

Detto importo costituisce il minimo garantito a favore del Comune.

Nel caso in cui l'Autorità competente (AGIR) in sede di approvazione del PEF dovesse individuare uno sharing inferiore a 0,78 la quota riconosciuta al Comune (€ 6.000,00) rimarrà invariata tramite l'applicazione di appositi meccanismi compensativi.

Eventuali importi eccedenti la stima di € 7.700,00 saranno comunque ricondotti nei normali meccanismi di sharing – cosi come approvati dall'Autorità Competente (AGIR) - in applicazione della regolazione pro tempore vigente.

Pertanto, spetta alla ECO.LAN Spa l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili. In particolare la ECO.LAN Spa sin da ora viene delegata la sottoscrizione delle convenzioni previste nell'ambito dell'accordo quadro A.N.C.I./CONAI.

Per tutti gli altri rifiuti non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale indipendentemente dalla distanza dell'impianto di destino.

ART. 16 - Penalità

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, l'SOCIETÀ. sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su proposta del RUP. Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati:

INADEMPIENZA	PENALE
Parziale attivazione dei servizi di cui all'art. 1 nei termini indicati all'art. 31	Euro 200,00 per ogni servizio contestato e per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione dei servizi di cui all'art. 1 nei termini indicati all'art. 31	Euro 3.000,00 per ogni servizio e per ogni giorno di ritardo
Conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento o conferimento dei rifiuti presso impianti non autorizzati	Euro 5.000,00 per ogni contestazione
Contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	Euro 500,00 per ogni contestazione
Omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	Euro 500,00 per ogni infrazione
Mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero	Euro 500,00 per ogni infrazione
Mancata evasione delle richieste da parte degli utenti riguardo il servizio a chiamata	Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di evasione previsto nel contratto ed allegati
Omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio entro termini previsti dalla segnalazione dell'Ente	Euro 500,00 per ogni infrazione
Mancato lavaggio e/o disinfezione dei cassonetti entro i termini fissati	Euro 100,00 per ogni contestazione e per giorno di ritardo
Mancata pulizia dei rifiuti a terra vicino apposito contenitore, entro un raggio di 2 metri	Euro 50,00 per ogni contestazione
Mancato svolgimento del servizio di spazzamento	Euro 1.000,00 al giorno
Incompleto svolgimento del servizio di spazzamento	Euro 100,00 per ogni contestazione
Mancato svuotamento dei cestini	Euro 200,00 al giorno
Incompleto svuotamento dei cestini	Euro 20,00 per ogni contestazione
Mancato o incompleto svolgimento del servizio di decespugliamento	Euro 500,00 per ogni frequenza e per ogni via/piazza incompleta rispetto al programma annuale
Mancata attuazione e/o gestione della Banca Dati Utenze	Euro 200,00 per ogni giorno di mancata attuazione/gestione
Incompleta attuazione e/o gestione della Banca Dati Utenze	Euro 100,00 per ogni contestazione per ogni giorno
Mancata effettuazione delle campagne informative	Euro 5.000,00 per ogni campagna di comunicazione non realizzata nel rispetto dei tempi previsti dal contratto ed allegati

Incompleta effettuazione delle campagne informative	Euro 100,00 per ogni contestazione rispetto a quanto previsto dal contratto ed allegati
Mancata attivazione nei termini indicati all'art. 31 o mal funzionamento del numero verde	Euro 50,00 per ogni giorno per ogni singola contestazione
Mancata o parziale attivazione nei termini indicati all'art. 31 dell'applicazione di cui all'art.29	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione nei termini indicati all'art. 31 del sistema informativo duale di trasmissione dati od accesso al portale da parte dell'Ente o soggetti terzi indicati dall'Ente, di cui all'articolo 6 del presente capitolato e del Disciplinare Tecnico, nei termini e tempi indicati	Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
Carenza di funzionamento del sistema informativo duale di trasmissione dati od accesso al portale da parte dell'Ente o soggetti terzi indicati dall'Ente, di cui all'articolo 6 del presente capitolato e del Disciplinare Tecnico, nei termini e tempi indicati	Euro 100,00 per ogni giorno di malfunzionamento
Mancato o parziale funzionamento del sistema di contabilizzazione dei conferimenti per una o più utenze nel servizio di raccolta domiciliare e/o presso le raccolte itineranti e/o presso le strutture ad accesso informatizzato, che possa pregiudicare l'applicazione della tariffa puntuale da parte dell'Ente	Euro 1.000,00 per ogni giorno di malfunzionamento e per ogni frazione di rifiuto
Mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio rispetto ai tempi previsti all'art. 24	Euro 200,00 per ogni infrazione
Mancata trasmissione delle comunicazioni di cui all'articolo 6 nei termini e tempi indicati	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
Svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato nell'offerta tecnica	Euro 200,00 per ogni unità di mezzo od unità di personale in meno per ogni giornata di servizio
Irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	Euro 500,00 per ogni contestazione
Mancata effettuazione di tutti i servizi fondamentali in caso di sciopero o sospensione dei servizi senza giusta motivazione	Euro 1.000,00 per ogni giorno di sciopero
Utilizzo di personale privo di divise aziendali	Euro 50,00 per ogni giorno per persona
Inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	Euro 100,00 per ogni contestazione e per giorno
Mancato lavaggio dei mezzi per un'idonea igiene	Euro 200,00 per ogni contestazione
Mancata comunicazione della sostituzione del Responsabile del Cantiere	Euro 500,00 per ogni contestazione
Irreperibilità e/o mancata presenza in cantiere del responsabile operativo o suo delegato	Euro 500,00 per ogni contestazione
Mancato adempimento di quanto ordinato dall'Ente a mezzo del suo responsabile	Euro 500,00 per ogni contestazione

Esecuzione di iniziative non autorizzate dal DEC, relative all'esecuzione dei servizi previsti in appalto (spostamento contenitori o cestini, variazione servizi, ecc.)	Euro 500,00 per ogni contestazione
Mancata od incompleta formazione degli operai	Euro 500,00 per ogni contestazione
Mancata formazione del personale addetto alla raccolta e trasporto all'utilizzo delle strumentazioni informatizzate delle quali devono essere dotati o che sono installate sui mezzi	Euro 500,00 per ogni contestazione
Mancata e/o errata compilazione dei F.I.R. o documenti di trasporto o registri di carico e scarico ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.	Euro 500,00 per ogni contestazione/documento oltre addebito di eventuali sanzioni addebitate al Comune da altre autorità per tale inadempienza
Mancata e/o errata trasmissione dei dati od assistenza all'Ente per la compilazione di MUD e ORSO	Euro 50,00 per ogni contestazione/documento
Altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco	Euro 200,00 per ogni contestazione
Mancata rispetto entro i termini previsti dall'art. 30 del presente Capitolato o non corretta gestione, a partire dal quarto mese di servizio compreso, di uno o più obblighi, di competenza dell'SOCIETÀ., di cui alla tabella 2 Appendice I del TQRIF, per cause imputabili all'SOCIETÀ.	Euro 2.500,00 per ogni obbligo non attivato o non gestito correttamente, per ogni mese di contestazione
Mancato rispetto di una o più comunicazioni, di competenza dell'SOCIETÀ., all'Autorità e all'Ente, secondo i criteri di cui all'art. 58 della Delibera ARERA n.15 del 18.01.22 ed eventuali integrazioni di cui all'art. 30 del presente Capitolato	Euro 500,00 per ogni singola prestazione che non risulta correttamente comunicata

Resta comunque a carico della Società l'obbligo di rimediare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale la Società avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata A/R o pecmail.

Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante pecmail o raccomandata A/R al domicilio dell'impresa appaltatrice.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni della Società non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

L'ammontare delle penali sarà quindi trattenuto dal primo canone successivo all'inadempienza contestata, dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito ovvero l'Ente procede al recupero mediante escussione della garanzia definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate.

A partire dalla prima recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze, così come disposto dall'art. 18.

ART. 17 - Esecuzione d'ufficio

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora la Società, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 16 e 18 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme di cui al comma precedente, aumentate di maggiorazione nei termini di legge, sarà operato dall'Ente con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall'impresa appaltatrice, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 18 – Risoluzione del contratto

L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto vigente della società e dal Codice Civile.

ART. 19 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia quali (elenco non esaustivo):

- D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Delibera ARERA n.15/2022 e ss.mm.ii.;
- Delibera ARERA n.444/2019 e ss.mm.ii.;
- Delibera ARERA n.397/2025 ed allegato MTR e ss.mm.ii.;
- Delibera ARERA n.385/2023 e ss.mm.ii;
- D.Lgs. n.116 del 3 settembre 2020 e s.m.i.;
- DM Ambiente 20 aprile 2017;
- D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;
- D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 07 aprile 2025 (CAM);
- D.Lgs 205/2010;
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- DM 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.i.;
- DPR n. 254 del 15 luglio 2003;
- Regolamento di Igiene Urbana dell'Ente;
- Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi

allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

ART. 20 - Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra l'Ente e l'Eco.Lan S.p.A., quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione della Giunta comunale che autorizzerà o meno la transazione.

Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ART. 21 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico della Società. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto. L'IVA, per quanto dovuta, è a carico dell'Ente.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ART. 22 - Responsabilità dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere:

- Alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo;
- A stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso;
- A stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto e, in caso di rinnovo o proroga, fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:

 a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. Sono considerati nel novero dei terzi l'Ente ed i Comuni, verso la quale l'impresa appaltatrice in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'impresa appaltatrice. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a un milione di Euro per ogni singolo sinistro;

 b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a un milione di Euro per ciascun prestatore di lavoro;

 c) responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a cinquecentomila Euro.

L'Eco.Lan S.p.A. resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

L'Eco.Lan S.p.A. dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).

ART. 23 - Sicurezza sul lavoro

L'Eco.Lan S.p.A. è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

L'Eco.Lan S.p.A. ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'Eco.Lan S.p.A. e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, l'Eco.Lan S.p.A. è edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):

a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);
i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

L'Eco.Lan S.p.A., al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.

L'Eco.Lan S.p.A., al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all'Ente di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall'Ente in qualunque momento dell'appalto.

In ogni caso, l'Eco.Lan S.p.A. avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, la sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'Eco.Lan S.p.A. dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'Eco.Lan S.p.A. sotto la propria responsabilità, la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'Eco.Lan S.p.A. dovrà dimostrare la sottoscrizione del contratto, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).

Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità dell'Eco.Lan S.p.A. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata dall'Ente la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

L'Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare l'Eco.Lan S.p.A. nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

ART. 24 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

L'Eco.Lan S.p.A. dovrà indicare nel PPO (Piano programma Organizzativo) il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

Con riferimento all'art. 57, comma 1, del Codice, e coerentemente con l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, dalla Corte di Giustizia e dall'ANAC, la Eco.Lan Spa dovrà prioritariamente assorbire nel proprio organico, per tutta la durata dell'appalto, il personale che risulta impiegato nelle eventuali imprese appaltatrici dei servizi, coerente con la propria organizzazione d'impresa e con le proprie esigenze tecnico-organizzative.

Il personale dovrà essere individuato nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 che prevede l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Con riferimento all'Allegato I.01 introdotto dal D. Lgs. 209/2024, secondo il criterio di maggiore rappresentatività, nel presente affidamento il contratto collettivo applicato è CCNL Servizi Ambientali 2022- 2024, con riferimento alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al D.D. n.14/2024 relative al mese di Luglio 2024.

Nel rispetto dell'art. 102 del Codice, inoltre, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione del C.C.N.L. "Servizi Ambientali" 2022-2024 in conformità all'art. 2.1.19, comma 2, dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 07 aprile 2025;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La Eco.Lan Spa, sarà tenuta a:

a) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

b) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

c) trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;

d) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

a) essere dotato, a cura e spese della Eco.Lan Spa, di divisa, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

Il personale dovrà avere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare, il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione alle specifiche mansioni, deve essere specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente (i.e. D.Lgs. 81/2008, ecc.),
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti,
- metodi di acquisizione e gestione dati,
- attività di vigilanza ecologica (controllo conferimenti utenze, ecc.),
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

La Eco.Lan Spa ove richiesto, deve fornire all'Ente documentazione comprovante, per ogni operatore, la formazione svolta con dettaglio di informazioni (i.e. tipo di corso somministrato, contenuti, ore di corso, modalità di valutazione, ente erogatore della formazione, calendario degli aggiornamenti).

Qualora, durante la durata dell'appalto, dovessero verificarsi dei pensionamenti del personale presente in cantiere, la Eco.Lan Spa non sarà tenuta al reintegro di unità lavorative, qualora, a seguito di istruttoria condotta dall'Ente, risultasse sufficiente il personale presente per ragioni riconducibili ad una variazione delle condizioni iniziali (ad esempio in caso di riduzione della popolazione/utenze da servire, riduzione, nei limiti di legge, dei servizi dati in appalto, ottimizzazione dei servizi o maggiore efficienza, ecc.). In tal caso si procederà alla rimodulazione del canone da corrispondere alla Società.

ART. 25 - Mezzi e attrezzature

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, la Eco.Lan Spa metterà a disposizione tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessarie al loro espletamento.

Mezzi di servizio

La flotta veicoli, le attrezzature, le apparecchiature, i Dispositivi di Protezione Individuale, i contenitori previsti nella Proposta tecnica devono essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE e ai requisiti di sicurezza vigenti.

I mezzi adibiti ai servizi di igiene urbana devono avere le caratteristiche di cui agli artt. 2.1.13 e 3.1.8 dei CAM DM 7 aprile 2025 ed ai Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio dei veicoli adibiti al trasporto su strada" di cui al DM MITE del 17 giugno 2021.

I mezzi devono essere dotati di apposita copertura assicurativa, carta di circolazione e idonei per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali secondo quanto riportato dal Decreto 3 giugno 2014 n. 120 e dalle Deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo stesso.

I veicoli utilizzati per il servizio di raccolta devono essere dotati, pena la loro immediata sostituzione, di tutti i dispositivi che tutelino e salvaguardino la sicurezza degli addetti al servizio.

Ai fini della sicurezza, in particolare, i mezzi dovranno rispettare le seguenti caratteristiche minime:

- Mezzi raccolta rifiuti con piano di carico ribassato ≤ 1,2 metri;
- Mezzi a compattazione con cabina di guida con sistema agevolato per salire e scendere dal mezzo (per esempio cabina ribassata, riduzione numero gradini);
- Mezzi per la raccolta domiciliare dei rifiuti in modalità monoperatore prevalentemente con guida a destra, con aperture laterali su entrambi i lati;
- Mezzi a vasca e costipatori, fino a 8 mc, per raccolta rifiuti a carico posteriore con cestello integrato, fisso o mobile (sacca), su volta bidoni/cassonetti;
- Mezzi dotati di pedane posteriori omologate.

La Eco.Lan Spa deve garantire la qualità, la rispondenza alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza e la correttezza di utilizzo degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali, assumendo a proprio carico ogni onere derivante dall'inosservanza delle norme vigenti per la sicurezza del lavoro e per la prevenzione degli inquinamenti.

I mezzi in uso dovranno comunque rispettare almeno le Direttive comunitarie in materia di emissioni di inquinanti da parte dei veicoli.

Le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto nell'allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, per la corrispondente categoria di veicoli.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente.

La Eco.Lan Spa deve garantire l'utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi previsto dal decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 "Criteri Ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada", con particolare riferimento al rispetto della percentuale di veicoli minima che rispetta le emissioni di CO2 di cui al criterio D (categoria M1 e N1) per l'intera durata dell'appalto, ed al rispetto della percentuale di veicoli minima che rispetta le emissioni di gas ad effetto serra di cui al criterio F (categoria N2 e N3) per l'intera durata dell'appalto.

La Eco.Lan Spa deve provvedere, a sua cura e spese, al lavaggio e disinfezione periodica dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio ed in ogni caso i mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio dovranno presentarsi idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

La Eco.Lan Spa deve mantenere tutti i mezzi, per tutta la durata dell'appalto, in perfetta efficienza e coloritura, sostituendo quelli che per uso o avaria fossero deteriorati. Nel caso di guasto di un mezzo deve provvedere alla sostituzione immediata per assicurare la continuità del servizio. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione dovranno essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

Ogni mezzo dedicato ai servizi dovrà essere in possesso di un sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remota e/o a server centrale, e con un intervallo di campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS.

A tal proposito il sistema deve essere dotato dalla componentistica hardware e software necessaria per ottenere le seguenti prestazioni minime:

- Localizzazione dei veicoli in tempo reale su cartografia digitalizzata in automatico o a richiesta
- dell'operatore;
- Possibilità di aggiungere ulteriori layer alla cartografia di base in dotazione, con caratteristiche
- da concordare tra il fornitore e l'Ente;
- Localizzazione in continuo e in contemporanea tramite sistema GPS e trasmissione dei dati con tecnologia GPRS o superiore, ricostruzione percorsi su cartografia informatizzata, memorizzazione e visualizzazione in real time;
- Tracciatura dei percorsi svolti dai mezzi di servizio con registrazione delle soste per i mezzi del servizio di raccolta e presa di carico (messa in funzione delle spazzole) per le spazzatrici;
- Confronto tra servizio previsto e servizio effettuato sia in termini grafici che alfanumerici e creazione di report sulle informazioni legate ai servizi;
- Rappresentazione grafica dei vari servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio.

Il sistema deve in particolare rilevare e trasmettere, per ogni punto del percorso e per ogni mezzo, almeno i seguenti dati:

- Coordinate geografiche;
- Data e ora (ore, minuti e secondi);
- Velocità istantanea;
- Km parziali percorsi;
- Stato operativo.

<u>Attrezzature</u>

La Eco.Lan Spa fornirà, nei limiti delle quantità previste dalla Proposta tecnica, alle utenze domestiche e non domestiche i contenitori e, se previsti, i sacchi per i servizi oggetto di affidamento che siano:

- colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa indicata nel Disciplinare Tecnico;
- conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 07 aprile 2025;
- provvisti delle dotazioni segnaletiche a norma di legge;

Spetta alla Eco.Lan Spa il mantenimento in efficienza di attrezzature, contenitori e mezzi impiegati, che si assume inoltre il rischio connesso all'esposizione dei contenitori (furto, danneggiamento o altro) senza oneri aggiuntivi a carico degli utenti o dell'Ente.

L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonee, anche quelle fornite in comodato d'uso gratuito alle singole utenze, siano sostituiti o resi idonei.

ART. 26 – Centro Servizi

La Società, al momento dell'affidamento del servizio, dovrà avere la disponibilità di un Centro Servizi nel territorio dell'Ente o entro 50 km computati dalla sede del municipio dell'Ente, qualificato come "unità locale", comprendente la rimessa automezzi, magazzino ricambi e attrezzature, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti.

Il Centro Servizi dovrà essere perfettamente agibile ed utilizzabile al massimo entro giorni 180 (centottanta) dalla data di inizio del servizio.

Il Responsabile Operativo della Società dovrà garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà a disposizione con i propri recapiti telefonici, al fine di consentire all'Ufficio Tecnico dell'Ente di contattarlo, dalle ore 06.00 alle ore 14.00 di ogni giorno lavorativo sabato compreso, per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di organizzare e dirigere il personale dell'Impresa per l'efficienza ed efficacia del servizio in conformità alle norme del contratto.

ART. 27 – Eco-sportello

Oltre a quanto indicato al precedente art. 26, la Società ha l'obbligo di mettere a disposizione il personale ed il materiale di consumo per l'attivazione, di un ufficio relazioni con il pubblico (ecosportello) di tipo ***online***, accessibile dalla home page del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o *web chat*, o di tipo ***fisico*** da ubicarsi in accordo con l'Ente, a cui l'utente può rivolgersi per richiedere le medesime prestazioni garantite con lo sportello on line.

ART. 28 - Calendario dei servizi, comunicazione e applicazione informativa

<u>Calendario annuale servizi</u>

L'impresa appaltatrice si impegna a realizzare, entro il mese di dicembre di ogni anno, un **calendario informativo** rivolto agli utenti.

In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti. Dovrà prevedere, per ogni giorno dell'anno e per ogni zona di territorio, il servizio che verrà effettuato distinto per ogni materiale di raccolta. Il calendario dovrà riportare le informazioni su eventuali variazioni dei giorni di raccolta in occasione delle festività ricorrenti per tutta la durata dell'anno successivo.

Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione ad ogni utenza entro il mese di dicembre di ogni anno del calendario di cui al precedente comma e del materiale informativo, compreso quello eventualmente predisposto dall'Ente.

<u>Campagna di comunicazione</u>

La Società è tenuta a realizzare la campagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze del territorio per l'avvio dei nuovi servizi e negli anni successivi secondo le modalità indicate nella Proposta Tecnica e in conformità ai requisiti di cui all'art. 2.1.15 dei CAM DM 7 aprile 2025 e dovrà prevedere per tali attività, ad esclusione degli oneri per la gestione dell'ecosportello di cui all'art. 27

<u>Applicazione informativa</u>

La Società deve prevedere nelle attività di comunicazione la disponibilità, in forma gratuita all'Ente e a tutte le utenze, di un'**applicazione informativa** per dispositivi Android ed iOS (smartphone e tablet).

Gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere con l'utilizzo dell'applicazione sono:

- che tale applicazione diventi uno strumento di partecipazione attiva delle utenze del territorio anche ai fini del miglioramento del servizio di igiene urbana;
- che tale applicazione sia facilmente riconoscibile ed utilizzabile sia da parte delle utenze residenti che non residenti (flussi turistici, ecc.);
- che tale applicazione sia in linea con i principi dell'economia circolare permettendo al cittadino di ottenere informazioni in merito allo stesso prodotto prima che diventi rifiuto, facilitando in tal modo lo sviluppo di azioni virtuose relative agli acquisti sostenibili ed alla riduzione dei rifiuti.

ART. 29 - Cooperazione

È fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa appaltatrice di segnalare all'Ente, entro 48 ore dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi report periodici previsti nel presente capitolato, quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.).

È fatto altresì obbligo di denunciare all'Ente, nelle forme sopra indicate, qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti o altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

La Società collaborerà a iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

ART. 30 – Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

Ai sensi della Delibera ARERA n.15/2022 "Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani", di seguito anche TQRIF, l'Impresa Appaltatrice è tenuta al rispetto degli standard di qualità contrattuale o tecnica secondo lo **Schema Regolatorio** scelto dall'Ente di cui all'art. 3 della citata Delibera, computati su base annua, a partire dal primo anno solare successivo all'avvio della fase a regime.

Con riferimento a quanto indicato nel TQRIF, di seguito si specificano alcuni adempimenti, oneri e responsabilità a carico della Società.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4) del TQRIF, l'AGIR in qualità di Ente territorialmente competente, individuano la Eco.Lan Spa come soggetto obbligato al rispetto degli adempimenti inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade.

In conformità all'art. 5 del TQRIF, è a carico della Eco.Lan Spa la redazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, compresa la sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 del TITR (Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) sul proprio sito web.

Ai sensi dell'art. 19 del TQRIF, l'Impresa Appaltatrice dovrà mettere a disposizione uno **Sportello Online** accessibile dalla home page del proprio sito internet e raggiungibile tramite applicazioni dedicate.

Ai sensi dell'art. 20 del TQRIF, la Eco.Lan Spa ha l'obbligo di disporre di un **Numero Verde** totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza. Il servizio telefonico deve consentire all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la consegna/ritiro delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Con riferimento all'art. 48.1 del TQRIF la Eco.Lan Spa garantisce l'attivazione di un **Numero di Pronto Intervento** per le segnalazioni specificamente previste per il pronto intervento

Ai sensi dell'art. 29 del TQRIF, la Eco.Lan Spa garantisce all'utente il **ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio su chiamata**, senza oneri aggiuntivi secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico.

Ai sensi dell'art. 35 del TQRIF, la Eco.Lan Spa, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, ove presenti, predispone una **mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità**, indicando per ciascuna di esse il numero di contenitori e le frazioni di rifiuti raccolte in modo differenziato, compresi eventuali aggiornamenti. Inoltre, è tenuta a predisporre un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità, ove presenti, di cui al precedente comma, al fine di verificare la diffusione dei contenitori non sovra-riempiti.

Ai sensi dell'art. 35 del TQRIF, la Eco.Lan Spa, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, predispone **un Programma delle attività di raccolta e trasporto**, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada/via della gestione e su base giornaliera, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività e la frazione di rifiuto oggetto di raccolta, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della registrazione delle interruzioni previste nel TQRIF.

La Eco.Lan Spa dovrà garantire il rispetto di quanto previsto, per le parti di sua competenza, nei diversi articoli del TQRIF e come eventualmente integrato nel presente articolo, in particolare con riferimento: i) ai contenuti informativi minimi; ii) agli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani; iii) alle modalità di registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità; iv) alla comunicazione ad ARERA e all'AGIR, in qualità di Ente territorialmente competente, e alla pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti.

Per quanto non espresso nel presente capitolato e negli altri documenti di gara si rimanda a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione ARERA con Deliberazione n. 15/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", con riferimento al rispetto dei livelli e degli indicatori di qualità dei servizi relativi allo **Schema Regolatorio** scelto dall'Ente.

ART. 31 – Avvio dei servizi

L'impresa appaltatrice avvierà sull'intero territorio, dal primo giorno di affidamento del servizio, i servizi di cui all'art. 1 come segue:

- Lettera a), punto 1, con le attuali modalità operative, restando a suo esclusivo carico sia la sostituzione di eventuali contenitori stradali, sia le necessarie indagini conoscitive del territorio, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l'Ente;
- Lettera a), punti 2, 3, 4, 5 e 6 con le modalità indicate nel presente capitolato ed allegati;

Entro sei mesi dall'affidamento del servizio la ditta dovrà attivare tutte le iniziative necessarie e precisamente:

- provvedere al magazzino/deposito provvisorio per le eventuali forniture da consegnare alle utenze, alla preparazione delle fasi di consegna, presso il proprio Centro Servizi o mediante reperimento di idonea area, il tutto a propria cura e spese;
- provvedere alla fornitura dei materiali presso le utenze;
- provvedere all'inizializzazione e alla eventuale installazione dei tag su tutti i contenitori in dotazione alle utenze del territorio;
- provvedere alla distribuzione secondo quanto previsto dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo;
- provvedere alla eventuale rimozione e deposito presso un sito autorizzato dei contenitori/cassonetti dislocati sul territorio e non riutilizzati.
- elaborare la Banca Dati Utenze secondo modalità coerenti con gli obiettivi dell'Ente;

ART. 32 – Redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e tributo/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

La Eco.Lan Spa per le attività oggetto di affidamento è da considerarsi il gestore del servizio ai sensi della Delibera n.397/2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e, quindi, ha il compito di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Modello Tariffario (MTR-3) allegato alla citata Delibera n.397/2025 e successive modifiche, provvedendo, quindi, a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal citato Metodo Tariffario (MTR), nonché di corredare il piano con una dichiarazione "attestante la veridicità" e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili.

Il gestore deve allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno di appalto, determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento come risultanti da fonti contabili obbligatorie (ad esclusione del primo e secondo anno di servizio).

Il gestore, successivamente, deve trasmettere il PEF "grezzo" all'ETC in modo da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi, ma anche l'approvazione dell'articolazione tariffaria nel rispetto delle scadenze di legge.

Secondo il MTR, quindi, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell'ETC.

In merito ai contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore, che deve comunque essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'ETC, si richiama quanto previsto dal MTR vigente anche in merito ad eventuali formati e modelli tipo da utilizzare.

Il PEF dovrà essere allegato da una relazione di accompagnamento i cui contenuti dovranno essere esaustivi, analitici e conformi alle disposizioni del MTR; in linea generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica excel di raccolta dati.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore.

Laddove il gestore svolgesse servizi su più Comuni, i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità e la relazione di accompagnamento dovrà indicare i criteri generali di ricostruzione dei dati (con indicazione dei criteri specifici applicati nelle relative sezioni), i criteri utilizzati per la eventuale ripartizione dei costi generali e dei cespiti comuni.

Il Piano Economico Finanziario, di cui al primo comma, dovrà contenere tutte le eventuali integrazioni o variazioni contrattuali, nei modi e nelle forme sopra descritti.

<u>Piano economico finanziario di affidamento</u>

In ottemperanza allo "Schema di Contratto di Servizio" approvato da ARERA con Deliberazione n. 385/2023/R/RIF del 03/08/2023, la Eco.Lan Spa - a seguito dell'efficacia dell'affidamento – elabora il "Piano Economico Finanziario di Affidamento" che riporta, con cadenza annuale e per

l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

ART. 33 – Riservatezza

L'Eco.Lan S.p.A. ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. È comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.